

(N. 2306)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CUCINELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1975

Adeguamento dei limiti di somma indicati dalle disposizioni degli articoli 1, comma secondo, 35, comma secondo, e 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

ONOREVOLI SENATORI. — La legge fallimentare del 1942 fissava in lire 30.000, 10.000 e 50.000 rispettivamente il capitale minimo investito nell'azienda per la soggezione dell'imprenditore alle disposizioni sul fallimento, l'importo che delimitava la competenza del giudice delegato da quella del tribunale per autorizzare il curatore al compimento di determinati atti ed, infine, l'ammontare massimo delle passività del debitore perchè il fallimento potesse svolgersi con procedimento sommario.

Detti importi, al di sotto dei quali la procedura fallimentare era esclusa ovvero semplificata, vennero elevati con la legge 20 ottobre 1952, n. 1375, rispettivamente a 900.000, 200.000 e 1.500.000. Si tratta, come appare

evidente, di cifre che non hanno resistito alla progressiva svalutazione monetaria cosicchè, oggi, da una parte, è scomparso il piccolo imprenditore non soggetto al fallimento, con la conseguenza che il ricorso a tale complesso istituto è spesso sproporzionato, dall'altra sono divenute di fatto inapplicabili le norme dirette a semplificare la procedura fallimentare nelle ipotesi di minore rilievo economico.

Con il presente articolo unico si vogliono appunto riportare in termini reali i limiti di valore previsti dagli articoli 1, 35 e 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, elevandoli rispettivamente a 5.000.000, 1.500.000 e 10.000.000.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

I limiti di lire 900.000, 200.000 e 1.500.000 previsti rispettivamente dagli articoli 1, comma secondo; 35, comma secondo; e 155 della « disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa », approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono elevati il primo a lire 5.000.000, il secondo a lire 1.500.000 ed il terzo a lire 10.000.000.